

Legge federale

Disegno

che modifica il decreto federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 2007¹

decreta:

I

Il decreto federale del 21 dicembre 1995² concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario è modificato come segue:

Titolo

Legge federale
concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario.

Art. 18 cpv. 3 terzo periodo

³ ... Si applicano per analogia gli articoli 356–359 del Codice penale³.

Art. 31 cpv. 1

¹ La sanzione, stabilita nel corso della procedura d'exequatur dal giudice competente giusta l'articolo 342 del Codice penale⁴, è eseguita secondo il diritto svizzero.

Art. 34 cpv. 1 e 5 (nuovo)

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale⁵.

⁵ La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2013.

¹ FF **2007** 6831

² RS **351.20**

³ RS **311.0**

⁴ RS **311.0**

⁵ Oggi: legge federale (art. 164 Cost., RS **101**)

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2009 qualora il termine di referendum scada inutilizzato; in caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.